

COMUNE DI RONCONE

PROVINCIA DI TRENTO

R E G O L A M E N T O

PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 73 DD. 26.11.1990

IL SINDACO
(Amistadi Adelino)



IL SEGRETARIO COM.LE
(Brunelli M. Flavia)

Flavia Brunelli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
(Bazzoli Salvatore)

art. 1

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

Sono di competenza del Comune gestore del servizio, la manutenzione e la pulizia dell'acquedotto.

Esse sono effettuate mediante regolari periodiche ispezioni a tutte le opere di presa e alle condutture.

Quanto non regolamentato dal presente regolamento rimane soggetto alle vigenti norme del settore.

art. 2

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi.

art. 3

MODALITA' RICHIESTA CONCESSIONE FORNITURA DI ACQUA

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo dal quale dovranno risultare i dati anagrafici e fiscali del richiedente e a quale titolo vengono richieste, l'uso a cui l'acqua dovrà servire (proprietario, affittuario, ecc), il proprietario dell'immobile, il numero e tipo di unità immobiliare servite. Al modulo dovrà essere allegata una planimetria di adeguata scala, dalla quale risulti individuata la derivazione unitamente ad uno schizzo planimetrico corredato dalle principali misure da sicuri riferimenti (manografia del luogo). Queste misure dovranno poi essere confermate, sostituite od integrate da quelle definitive a lavori eseguiti.

art. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

Ogni concessione per la fornitura di acqua è precaria fatta con regolare atto di concessione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza preavviso nè indennità.

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui venne eseguita la presa dell'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il 31 ottobre per l'anno successivo.

art. 5

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa.

La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

art. 6

EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita in linea di principio continuamente, il comune però si riserva, per necessità di ordine tecnico, o contingenti, di apportare mediante intervento diretto nelle opere di presa e deposito o sulla rete di distribuzione, modifiche alla portata fino al razionamento e alle temporanee sospensioni della fornitura.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertirne tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Nè in questo caso nè in quello di interruzione per rotture, guasti ecc., gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

art. 7

OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORI

Ciascun utente dovrà provvedere all'installazione del contatore messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Le spese di installazione sono totalmente a carico dell'utente.

Il contatore rimarrà di proprietà dell'amministrazione comunale e l'utente sarà tenuto al versamento di un canone annuo come stabilito dall'art. 40. 38

art. 8

CONSERVAZIONE DEI CONTATORI

Al contatore e alle bocche antincendio private, verranno apposti i suggelli di piombo e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione degli stessi.

Gli utenti dovranno richiedere immediatamente al Comune l'apposizione dei suggelli mancanti o rimossi.

art. 9

QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI

Ogni consumo di acqua deve essere rilevato da appositi contatori: ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti.

Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, sarà ammesso:

- a) nel caso di edifici in condominio, la fornitura viene effettuata all'amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge. In questo caso si dovrà porre in opera un unico contatore generale, mentre sarà cura dei condomini installare eventuali contatori interni per la singola ripartizione del costo complessivo. Le modalità di ripartizione della spesa dovranno essere individuate in seno all'assemblea condominiale.
- b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere

la fornitura mediante una sola derivazione, semprechè i proprietari stipulino un unico contratto e rispondano solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni per servitù dell'acquedotto.

Sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

Eventuali forniture provvisorie, esigenze eccezionali e particolari dovute a motivazioni di ordine tecnico o eccessivamente antieconomiche, potranno essere concesionate in deroga alle norme regolamentari e conteggiate a forfait.

art. 10

VOLTURA DELL'UTENZA

In caso di passaggio da un utente ad un altro, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta al Comune per il subentro e per la stipula di un nuovo contratto.

art. 11

NORME PER L'ESECUZIONE E CONS. DELLE DERIVAZIONI DI PRESA

Le derivazioni di presa comprendono i tubi con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione per l'alimentazione degli impianti degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misura compresi.

Spetta al Comune determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore. Il diametro non dovrà essere in ogni caso inferiore ai 3/4 di pollice.

Gli apparecchi di misura dovranno essere installati a regola d'arte e essere collocati di norma in posizione facilmente accessibile nel locale centrale termica, soltanto in casi particolari di comprovata difficoltà od impossibilità l'Amministrazione potrà autorizzarne l'installazione in luogo diverso. L'utente dovrà installare prima e dopo il contatore apposite saracinesche di metallo inossidabili. Ove necessario sarà tenuto ad installare apposito riduttore di pressione prima del contatore e dopo la 1^a saracinesca.

Le tubazioni nuove, dovranno essere installate a regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico e sotto la sua sorveglianza, dovranno essere di acciaio zincato se poste nelle murature interne al fabbricato o a vista e in acciaio zincato e catramato se poste nel sottosuolo. In quest'ultimo caso si dovrà porre particolare cura nel rivestimento a catramatura delle eventuali giunzioni o raccordi.

Quelle interrate esterne all'edificio dovranno avere una profondità minima di metri 1 (uno). Esse dovranno essere atte a sopportare la pressione di esercizio di 20 atm.. Le tubazioni dovranno essere poste al riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggior cura da impedire lo scoppio durante i geli invernali.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione o sostituzione.

Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso e non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.

Qual'ora l'utente non provveda ad eseguire le opere prescritte, il Sindaco diffida gli interessati ad eseguirle entro un congruo termine, non superiore ai tre mesi, trascorso invano il quale, si provvede mediante esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente. In tale ultima evenienza si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 21.X.1963, nr. 29 e ss.mm..

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

art. 12

ALLACCIAMENTI VIETATI

Sono vietati collegamenti diretti tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate degli incaricati del Comune nei vari sopralluoghi.

Al fine di evitare l'inquinamento dell'acquedotto a causa del ritorno in rete di acqua già consegnata agli utenti, verificabile in casi di abbassamenti di pressione nelle condotte e dovuto al collegamento diretto con l'acquedotto di tubazioni o manichette immerse in recipienti, fontane, lavatoi, lavelli, vasche da bagno, bidoni o contenitori vari, è fatto obbligo di installare, tra il contatore apposita valvola di "non ritorno" inossidabile.

Sono vietati allacciamenti a monte dei serbatoi di deposito comunali.

art. 13

DANNI DA PROPRIETA' DELLA CONDOTTA

Le derivazioni con esclusione del contatore sono di proprietà dell'utente.

Il Comune si riserva il diritto di allacciare altri utenti senza corresponsione di alcun indennizzo, purchè non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa esistenti.

art. 14

DANNI ALLE DERIVAZIONI

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture da gelo o altre cause che si dovessero verificare sulla derivazione, e sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune. Qualsiasi onere derivante al Comune per le cause sopradescritte verrà addebitato all'utente ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

art. 15

FREQUENZA DELLE LETTURE

Le letture dei contatori verranno effettuate ogni anno. L'amministrazione si riserva il diritto di far controllare, sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

1. di modificare, per le ragioni meglio esposte in premessa, l'art. 18 del Regolamento per il Servizio dell'acquedotto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 73 dd. 26/11/1990, che risulta ora così formulato:

Art. 18: Qualora il contatore non sia stato installato, sia stato manomesso, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità d'acqua erogata, oppure nel caso in cui il consumo rilevato dal contatore risulti abnorme rispetto alla media e ciò sia stato determinato da cause non imputabili all'utente, quali, ad esempio, una rottura delle tubazioni non rilevabile secondo l'ordinaria diligenza ma riscontrabile soltanto all'atto della lettura del contatore, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in base alla media dei due anni precedenti, ed in assenza di dati attendibili e certi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale.

art. 16

COMPUTO CONSUMI

In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede una volta all'anno al computo del consumo avvenuto nell'anno stesso.

art. 17

MALFUNZIONAMENTI DEI CONTATORI

L'utente in caso di accertato malfunzionamento del contatore può richiedere la verifica da parte dell'addetto comunale.

art. 18

COMPUTO CONSUMI IN CASI PARTICOLARI

Qualora il contatore non sia stato installato, sia sia stato manomesso, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in base alla media dei due anni precedenti, ed in assenza di dati attendibili e certi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale.

art. 19

MASTRO CONSUMI

Presso il Comune sarà tenuto il libro mastro, contenente la partita dei consumi annuali di ogni utente. La lettura dei contatori verrà fatta negli ultimi giorni dell'anno.

art. 20

MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli utenti pagheranno posticipatamente l'acqua consumata.

La riscossione della somma suindicata avverrà nelle forme e modi previsti dalla Legge 14.04.1910, nr. 639.

art. 21

RITARDATI PAGAMENTI

Trascorsi i termini di pagamento, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute, anche una competenza di mora del 6%.

art. 22

SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla scadenza del pagamento, l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, fermo restando il diritto alla riscossione delle somme dovute fino alla scadenza del contratto di concessione.

Le eventuali spese per la sospensione o attivazione dell'erogazione dell'acqua sono a totale carico dell'utente.

art. 23

INDENNIZZI PER MANCATA EROGAZIONE

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio d'acqua derivanti da forza maggiore o dalle cause previste al comma 1 - art. 6.

art. 24

BOCCE D'INCENDIO

Ogni bocca sarà sigillata dal Comune l'utente non potrà manomettere il sigillo se non in caso d'incendio.

L'utente dovrà avvertire il Comune immediatamente o comunque non oltre le 24 ore dalla rottura.

In caso di rottura del sigillo non dovuta ad incendio, l'utente sarà assoggettato alle penali previste dall'art. 34.

art. 25

ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO

L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:

- a) eseguire le opere a perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio Tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale, previo espressa richiesta di sopralluogo da presentare allo stesso.
- b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata.
- c) provvedere, ad opere ultimate, al perfetto ripristino della sede stradale. Tale operazione dovrà essere ripetuta per eventuali ulteriori cedimenti del terreno che dovessero compromettere il livello stradale.
- d) prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere versato all'Ufficio ragioneria, l'importo stabilito dall'Amministrazione comunale a titolo di deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori. Tale cauzione verrà restituita dopo che sarà accertata la perfetta esecuzione delle opere di ripristino e non oltre sei mesi da tale ripristino.
- e) chiedere l'ordinanza al Sindaco per l'eventuale chiusura della strada;
- f) assumere ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori, di scavo, dovessero venire arrecati ad impianti idrici, elettrici o telefonici di proprietà di terzi o di questo Comune;
- g) dovranno inoltre, essere rispettate le norme di cui all'art. 8 del T.U. emanate con D.P.R. 15.06.1959, che di seguito si trascrivono:

Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve:

- eseguire i lavori e disporre di materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e porre in essere ogni possibile precauzione atta a garantire l'incolumità del pubblico transito.
- delimitare con opportuni ripari, ben visibili, gli scavi e gli altri lavori intrapresi.

- collocare, in caso di sbarramento o deviazione, anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse, di segnali "lavori in corso" e se necessari segnali di "direzione obbligatoria", di "strettoia", di "precedenza a sensi unici alternati", di "limitazione della velocità" o altri da entrambe le parti;
- mantenere costantemente efficienti durante la notte o in caso di scarsa visibilità, fanali a luce rossa o dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che, comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza.

art. 26

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

art. 27

SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Gli impianti esistenti devono essere adeguati al presente regolamento e denunciati all'Amministrazione Comunale entro 5 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

art. 28

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) gli impianti per pubblici lavatoi e abbeveratoi di animali;
- d) le bocche da incendio su pubblico suolo.

Art.29

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER USO PUBBLICO
E MISURAZIONE DELL'ACQUA

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo, viene eseguita dal Comune a proprie spese.

art. 30

PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto divieto:

- a) di prelevare senza autorizzazione acqua dalle fontane pubbliche;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonchè di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi a cui è destinata;
- c) di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impianti predetti;
- d) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

art. 31

USO DELL'ACQUA E CONSUMI ABUSIVI

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso convenuto, che può essere accertato dal Comune in qualsiasi momento a mezzo di propri incaricati.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito, è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

art. 32

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

art. 33

SANZIONI PER MANOMISSIONI E CONTRAVVENZIONI

ALLE NORME REGOLAMENTARI

Sarà punito con multa variabile da L. 50.000. a L. 500.000.-, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, nonchè i sigilli apposti dall'Amministrazione, e chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento.

art. 34

PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per il pagamento delle sanzioni si applica l'art. 107 del T.U. delle Leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383 nonchè l'art. 17 e segg. della L. 24.11.1981 n. 689.

art. 35

SPESE VARIE

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. relativi alle concessioni, a volture, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

art. 36

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler prescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

art. 37

DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.

art. 38

TARIFFE

TARIFFE

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge.

art. 39

TERMINE PER L'INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Le utenze esistenti ancora sprovviste di contatori dovranno installare i misuratori entro 8 (otto) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di inadempienza si applicheranno i consumi presunti valutati ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento, nonchè le sanzioni di cui all'art. 34.

art. 40

ADEGUAMENTO DELLE TUBAZIONI ESISTENTI

Le tubazioni relative alle derivazioni esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento, in occasione del loro rifacimento.

oooooooooooo\$\$\$\$\$oooooooooooo

Oggetto: Approvazione del regolamento per il servizio dell'acquedotto.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune;

RILEVATO altresì che il suddetto servizio è privo di un regolamento che disciplini le norme tecniche ed amministrative per l'esecuzione dell'acquedotto;

RITENUTO necessario colmare tale lacuna normativa resa urgente dalla volontà di questa Amministrazione di procedere gradualmente all'installazione dei contatori su tutto il territorio entro l'anno prossimo in modo da disporre di un sistema moderno chiaro e più equo di rilevazione del consumo d'acqua;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dalla Giunta Comunale e composto di n. 40 articoli a stampa;

VISTO l'art. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 19.01.1984 n. 6/L;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1 - di approvare l'allegato regolamento per il servizio dell'acquedotto che composto di n. 40 articoli e firmato dal Sindaco e dal Segretario, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che l'allegato Regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'albo comunale mediante avviso, una volta intervenuta l'approvazione dello stesso da parte della Giunta Provinciale di Trento.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Amistadi Adelino

Il Consigliere designato
f.to Bazzoli Salvatore

Il Segretario
f.to Brunelli M.Flavia

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li 30 novembre 1990

Visto: IL SINDACO



Il Segretario

Francesca

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO



COMUNE DI RONCONE
PROVINCIA DI TRENTO

GIUNTA PROV. - TRENTO
UFFICIO PROTOCOLLO ENTI LOCALI
16 MAG. 1991
PROT. N° 1095/11-d

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49
della Giunta comunale

OGGETTO: Articolo 18 del Regolamento per il servizio dell'acque dotto Comunale: determinazione del consumo presunto in seguito a mancata installazione, manomissione, errato o cessato funzionamento del contatore.

L'anno millenovecentonovanta uno addì sette del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- 1. AMISTADI Adelino - Sindaco
- 2. BAZZOLI Bortolo - Ass. effettivo
- 3. MUSSI Emanuele - Ass. effettivo
- 4. BAZZOLI Mario - Ass. supplente
- 5. SUCETTI Paolo - Ass. supplente

Assenti	
giust.	ingiust.
XXX	

Relazione di pubblicazione


Il presente verbale è ~~stato pubblicato~~ all'Albo comunale in pubblicazione

(per otto giorni)

dal 14.05.1991

al 22.05.1991

opposizioni.



IL SEGRETARIO

Brunelli M. Flavia

Inviata alla Giunta Provinciale

il 14.05.1991

Prot. N. 1095

Assiste il Segretario comunale signor Brunelli dott. M. Flavia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor AMISTADI ADELINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. dell'ordine del giorno.

Oggetto: Artincolo 18 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto Comunale: determinazione del consumo presunto in seguito a mancata installazione, manomissione, errato o cessato funzionamento del contatore.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 18 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto Comunale, approvato con delibera n. 73 dd. 26.11.1990, il quale stabilisce che "qualora il contatore non sia stato installato, sia stato manomesso, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in base alla media dei due anni precedenti ed in assenza di dati attendibili certi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale";

Preso atto che ricorrendo la seconda ipotesi, cioè in casi di assenza di dati attendibili e certi per presumere un consumo medio sulla base degli anni precedenti, è necessario sancire con apposito provvedimento la quantificazione del consumo presunto, ai fini dell'applicazione del canone;

Ritenuta valida la proposta di stabilire in 500 mc annui la quantità di acqua prelevata, onde incentivare gli utenti all'installazione dei contatori che consentiranno una precisa determinazione del consumo e nel caso siano già stati installati a provvedere alla loro corretta manutenzione e alla tempestiva segnalazione degli eventuali guasti;

Valutata la necessità di adottare la presente con i poteri del Consiglio e salva ratifica, ai sensi dell'art. 35 del T.U.LL.RR.O.C., data l'urgenza di procedere ad una corretta ed adeguata informazione agli utenti di tutta la normativa applicabile, nell'attuale fase di predisposizione per la posa dei misuratori alla totalità delle utenze;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1) di quantificare, in caso di mancata installazione, manomissione, errato o cessato funzionamento del contatore, in 500 mc annui il consumo dell'acqua erogata, in applicazione a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto Comunale, approvato con delibera n. 73 del 26 novembre 1990;

2) di stabilire che nel caso le situazioni sopra previste si verificassero per periodi inferiori all'anno, il quantitativo presunto di 500 mc annui sarà frazionato in proporzione all'effettivo mancato o errato funzionamento e comunque, in caso di mancata installazione, fino all'avvenuta posa del misuratore.

3) di sottoporre la presente al Consiglio Comunale per la ratifica di legge, nei modi e nei termini previsti dall'art. 35 del T.U.LL.RR.O.C.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Amistadi Adelino


L'Assessore
f.to Bazzoli Bortolo

Il Segretario
f.to Brunelli M. Flavia

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li 14.05.1991

Visto: IL SINDACO



Il Segretario

Flavia Brunelli

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

Deliberazione inviata alla Giunta Provinciale per il controllo, e protocollata il16.05.91..... sub. n. 3214/11-R..... e divenuta esecutiva il21.06.91..... ai sensi dell'art. 58 del T.U.L.R.R.O.C. approvato con il D.P.G.R. 19.1.1988 n. 8/L.



f.to Il Sindaco
Amistadi Adelino

DIPA

SERI

TRENT

PROT.

OGGE

ICA

Oggetto: Modifica al regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 73 dd. 26.11.90, esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale composto da n. 40 articoli;
- Riesaminato il contenuto dell'art. 18 del Regolamento suddetto che disciplina alcune fattispecie particolari relative al computo dei consumi;
- Ritenuto ora necessario integrare l'articolo precitato prevedendo un ulteriore caso particolare che può verificarsi, quello in cui dalla lettura del contatore risulti un consumo abnorme rispetto alla media e al tipo di utenza e ciò non sia imputabile a negligenza o atto volontario dell'utente;
- Ritenuto opportuno, per ragioni di equità, disciplinare l'ipotesi suddetta con il medesimo criterio individuato dall'art. 18 del Regolamento che prevede l'applicazione di criteri particolari;
- Vista la L.R. 1/1993;
- Visto il Regolamento per il servizio dell'acquedotto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 73 dd. 26/11/1990;
- Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. a della L.R. 1/1993;

Vista l'attestazione resa ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dal responsabile del servizio finanziario in data _____, da cui risulta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dalla presente deliberazione

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 dal:
responsabile del settore _____ in data 24.12.93 per la sola regolarità tecnica
responsabile del settore di ragioneria in data _____ per la sola regolarità contabile
dal segretario comunale in data 24.12.93 sotto il profilo della legittimità;

Con voti favorevoli 12 , contrari 1 , astenuti 0 , espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di modificare, per le ragioni meglio esposte in premessa, l'art. 18 del Regolamento per il Servizio dell'acquedotto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 73 dd. 26/11/1990, che risulta ora così formulato:

Art. 18: Qualora il contatore non sia stato installato, sia stato manomesso, funzioni irregolarmente o cessi di indicare la quantità d'acqua erogata, oppure nel caso in cui il consumo rilevato dal contatore risulti abnorme rispetto alla media e ciò sia stato determinato da cause non imputabili all'utente, quali, ad esempio, una rottura delle tubazioni non rilevabile secondo l'ordinaria diligenza ma riscontrabile soltanto all'atto della lettura del contatore, sarà valutato il consumo per il relativo periodo in base alla media dei due anni precedenti, ed in assenza di dati attendibili e certi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale.

2. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta al controllo di legittimità previsto dall'art. 51 della L.R. 1/1993;
3. di dare atto che la modificazione di cui al punto 1. entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Comunale per 15 gg. consecutivi, susseguente al controllo della Giunta Provinciale.

./././././././././././.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Amistadi Adelino

Il Consigliere designato

f.to Amistadi Elida

Il Segretario

f.to Candotti Luisa

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li 31 dicembre 1993



Il Segretario

Ch

Parere di regolarità tecnica:

Ufficio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita da questo settore e sulla stessa si esprime il parere di regolarità tecnica.

Il responsabile del servizio interessato

24.12.93 \ f.to Candotti Luisa
(data) \ (firma)

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, sulla presente proposta di deliberazione si esprime il parere di regolarità contabile.

Il responsabile del servizio di ragioneria

_____ \ _____
(data) \ (firma)

Parere di legittimità del segretario comunale:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, viste le risultanze dell'istruttoria effettuata dagli uffici, si esprime il parere che nella presente proposta di deliberazione non si evidenziano vizi di legittimità.

Il Segretario comunale.

24.12.93 \ f.to Candotti Luisa
(data) \ (firma)

Deliberazione esaminata il 21.01.1994
n. 10459/13-R dalla Giunta Provinciale,
senza riscontro di vizi di legittimità, ai
sensi dell'art. 52 - 5° comma - della L.R.
04.01.1993 n. 1.

IL SEGRETARIO

f.to Candotti Luisa